



STATUTO DELLA FONDAZIONE FABIANI ONORATO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE FABIANI ONORATO".
La Fondazione ha sede in Pressana (VR), Via Carbon n. 6.

Art. 2 - Scopi e finalità

La Fondazione è un Ente apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare la Fondazione ha come scopo *l'assistenza dei disabili e delle persone anziane con bisogno di assistenza, residenti nel Comune di Pressana (VR) o in Comuni limitrofi, ma comunque sempre nell'ambito della Regione Veneto*. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In particolare, La Fondazione può esercitare tutte quelle attività funzionali allo sviluppo dell'assistenza dei disabili e delle persone anziane con bisogno di assistenza, tra cui le attività di ricerca scientifica, formazione, istruzione, educazione, e comunque qualsiasi altra attività nell'ambito dell'assistenza dei disabili e delle persone anziane con bisogno di assistenza, e che possa contribuire a migliorare la qualità, efficienza ed efficacia di tali prestazioni.

In tale ambito, la Fondazione può altresì esercitare attività di impresa, con contabilità separata, purché strumentale ai fini statuari ed esclusivamente negli specifici ambiti che dovessero essere individuati dal Consiglio di Amministrazione quali strategici per lo sviluppo dell'attività di assistenza dei disabili e delle persone anziane con bisogno di assistenza, ovvero, al di là di finalità di investimento, detenere partecipazioni anche di controllo, in enti o società che abbiano per oggetto l'esercizio delle imprese strumentali, intendendo per tali le imprese esercitate o esercitabili dalla Fondazione, o da società di cui la Fondazione detiene il controllo, operanti in settori attinenti all'attività di assistenza dei disabili e delle persone anziane con bisogno di assistenza.

Al fine di perseguire le proprie finalità, la Fondazione può compiere, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente ogni operazione finanziaria, commerciale ed immobiliare, purché strumentale al perseguimento dei propri fini statuari, operando nel rispetto del principio di economicità della gestione ed osservando criteri prudenziali di rischio, ed esclusa comunque la sollecitazione e la raccolta del credito e del risparmio ed ogni altra operazione che sia riservata per legge a banche o ad intermediari finanziari.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dai beni mobili ed immobili ad essa attribuiti per testamento a titolo di erede dalla fondatrice De Grandi Hilda. Detto patrimonio sarà altresì costituito dai proventi della propria attività, dai contributi a titolo oneroso o gratuiti pervenuti alla Fondazione per atti “*inter vivos*” o “*mortis causa*” da parte di terzi o Enti privati o pubblici. La Fondazione ha l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del proprio patrimonio.

Art. 4 - Consiglio di Amministrazione

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, i cui primi componenti sono nominati dal Fondatore. Come previsto dal Fondatore un membro del Consiglio di Amministrazione sarà sempre rappresentato dal Parroco Pro-Tempore del Comune di Pressana, previa accettazione della carica da parte dello stesso; nel caso di mancata accettazione della carica, questa resterà vacante. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, che durano in carica fino a dimissioni, decadenza od esclusione.

La nomina di nuovi amministratori fino al raggiungimento del numero massimo di componenti consentito ovvero in sostituzione degli amministratori già in carica a seguito di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso degli stessi, è deliberata dal Sindaco pro-tempore e dal Vescovo della Diocesi di Vicenza o da un Suo delegato, d’accordo tra loro. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate e debitamente documentate. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando sia motivatamente richiesto da almeno un terzo degli esponenti del Consiglio. Il Consiglio ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Può delegare parte dei propri poteri, salvo quelli non delegabili per Legge, al Presidente o a uno o più suoi Consiglieri definendone i compiti, ovvero attribuire specifiche mansioni a ciascun consigliere. Il Consiglio di Amministrazione si occupa della gestione del patrimonio della Fondazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 5 - Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice-Presidente e, qualora lo ritenga necessario, un Segretario; gli stessi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i privati, le Autorità Civili ed Ecclesiastiche e le Pubbliche Amministrazioni;
- cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l’osservanza del proprio Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga necessario ed opportuno, o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;
- firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto necessario, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 6 - Vice-Presidente

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento con uguali poteri.

Art. 7 - Segretario

Il Segretario, se nominato, collabora:

- all'individuazione e alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo redigendo i relativi verbali.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tramite invio dell'Ordine del Giorno. Si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante l'invito, a tutti i membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, PEC o altro strumento informatico idoneo a garantire la data di invio, da recapitarsi agli interessati almeno 10 giorni prima dall'adunanza o in caso di urgenza mediante telegramma o telefax o email da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione si può tenere anche in collegamento audio o audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audio o audiovisivo, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;
- b) di eleggere il Revisore Unico;
- c) di deliberare sugli argomenti e atti che siano sottoposti dal Presidente o dal Segretario;
- d) di deliberare con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino i 3/4 (tre quarti) dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello Statuto su proposta del Presidente o del Segretario;
- e) di redigere ed approvare entro il mese di ottobre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
- f) di stabilire le direttive e delibere sulle organizzazioni della Fondazione;
- g) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- h) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) di approvare eventuali Regolamenti interni.

Art. 10 - Decadenza ed esclusione di un membro del Consiglio

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo n. 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme Statuarie e dei Regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino i 3/4 (tre quarti) dei consiglieri in carica.

Art. 11 - Revisore Unico

Il Revisore Unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti che siano iscritti all'albo dei revisori legali. Il Revisore dura in carica fino a revoca o dimissioni. Il Revisore esercita il controllo amministrativo contabile e finanziario della gestione e verifica trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi. Quando convocato dal Presidente, il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale inserito nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci. La carica di Revisore Unico è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

Art. 12 - Bilancio Consuntivo

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo della Fondazione è approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno; esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Art. 13 - Bilancio Preventivo

Il Bilancio Preventivo per l'esercizio annuale successivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre di ciascun anno. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 14 - Utili

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15 - Libri Verbal

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Art. 16 - Estinzione

In caso di estinzione e scioglimento per qualunque causa della Fondazione e di conseguente liquidazione ai sensi dell'art. 30 C.C., il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di utilità.

Art. 17 - Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

